



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 426 del 30.12.2019

Oggetto:

COPIA

Manutenzione ordinaria Casa Serena e Margherita di Savoia annualità 2020. Affidamento del servizio alla società in house Iglesias Servizi srl.. Approvazione relazione ai sensi dell'art.192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativo schema di convenzione.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	P
DIDACI VITO	ASSESSORE	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	P
SCANU UBALDO	ASSESSORE	P
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	A
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco

La Giunta comunale

premesse:

- che è in scadenza l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria dello stabile Casa Serena;
- che lo stabile non può rimanere sprovvisto di manutenzione ordinaria poiché luogo ove dimorano anziani lungodegenti, e pertanto deve essere garantito un adeguato livello manutenzione ordinaria;
- che questa Amministrazione intende proseguire con l'affidamento del servizio in parola, con il metodo dell'in house providing, alla propria società Iglesias Servizi srl per l'annualità 2020;

richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/07/2009 con la quale è stato approvato il piano d'impresa che prevede, l'affidamento di vari servizi tra cui anche il servizio di assistenza geriatrica e servizio infermieristico professionale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2014 con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007 e dell'art. 1, comma 569, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.12.2014 con la quale si è provveduto ad effettuare la verifica relativa ai servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2014, n. 221;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 30 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del controllo analogo nei confronti di Iglesias Servizi S.r.l., in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di "*in house providing*", nel quale si individuano soggetti coinvolti, modalità e tempistiche, al fine di attuare una più efficace azione di indirizzo e controllo, mediante la definizione in particolare delle regole del "*controllo analogo*", intendendosi per tale una attività di vigilanza e controllo analoga a quello svolto istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08.03.2018 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della società denominata "*Iglesias servizi S.r.l.*";

visto:

- l'atto notarile rep. 22710 racc. 10827, datato 30 luglio 2009 dello studio notarile Avv. Lamberto Corda di Iglesias, registrato fiscalmente ad Iglesias il 5 agosto 2009 al n° 2912, con il quale è stata costituita formalmente la società Iglesias Servizi srl, con socio unico il Comune di Iglesias, durata fino al 31 dicembre 2020 e capitale sociale, interamente versato, di € 172.000,00;
- l'atto notarile rep. 34187 racc. 19719, datato 10 aprile 2018 dello studio notarile Avv.

Lamberto Corda di Iglesias, registrato fiscalmente ad Cagliari il 16/04/2018 al n° 3048 Serie T, depositato presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 17/04/2018 al n. 16520 con il quale è stato approvato ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. il nuovo statuto della società Iglesias Servizi srl

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. denominato (Codice dei Contratti), in particolare :

- a) l'art. 5, che disciplina le modalità di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico dei contratti stipulati con le proprie società in house, dalle normali procedure d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture previste dal codice;
- b) l'art. 192 comma 1, che disciplina il regime speciale degli affidamenti in house per le amministrazioni pubbliche, imponendo alle stesse l'iscrizione in apposito albo istituito presso A.N.A.C., nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al succitato art 5;

viste le linee guida n. 7 dell'A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 951 del 20 settembre 2017, ed in particolare:

- a) **Punto 5.2** “entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'Elenco.
- b) **Punto 5.3** secondo paragrafo” ...Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici...”.

Accertato:

- che l'amministrazione comunale attraverso il Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) del Comune di Iglesias, ha presentato la domanda di iscrizione presso l'A.N.A.C., nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 comma 1 del d.lgs. 50/2016, in data 13/08/2018, protocollo 0070290, domanda n. 1079;
- che i termini previsti dalle succitate direttive dell'Autorità n.7 esplicitate nel **Punto 5.2** relative ai :

- a) “30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione”
- b) “il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall'avvio dello stesso”
- c) In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso;

sono conclusi il 13 febbraio u.s., e l'Autorità non ha ancora avviato il procedimento di verifica dei requisiti;

- che pertanto è consentito all'amministrazione comunale sotto la propria responsabilità affidare servizi alla propria società in house “Iglesias Servizi srl”, ai sensi e per gli effetti del succitato **Punto 5.3** secondo paragrafo direttive dell'Autorità n.7 ;

considerato:

- che il servizio di manutenzione ordinaria dello stabile Casa Serena è un servizio essenziale ed indispensabili per il buon andamento della vita comunitaria;
- che l'Amministrazione comunale al fine di non arrecare danno alla salute degli anziani ospiti deve procedere urgentemente all'affidamento dello stesso anche nelle more dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità della verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco sopramenzionato;
- che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all'affidamento “in house providing” del servizio di manutenzione ordinaria Casa Serena per l'anno 2020, che deve comunque rispondere e uniformarsi ai relativi principi comunitari, fra cui il cosiddetto “controllo analogo” valutabile e praticabile secondo un'accezione sostanziale non escludente quindi la possibilità teorica dell'apertura al privato;

precisato che la normativa vigente prevede che l'ente concessionario renda pubbliche le motivazioni della propria scelta sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

ritenuto, per quanto sopra, di affidare la prosecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dell'istituto Casa Serena con le modalità “dell'in house providing” alla società in house Iglesias Servizi srl per l'anno 2020, demandando al dirigente del settore quali atti gestionali:

- l'impegno delle somme necessarie, in funzione della disponibilità finanziaria nei corrispondenti capitoli di bilancio;
- le stipule delle convenzioni con la Società in house, correlate agli impegni di spesa assunti con propri atti;

vista la relazione prevista dall'art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che viene allegata alla presente deliberazione;

visto l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le condizioni economiche ed organizzative nonché le modalità per lo svolgimento del servizio in questione;

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", che si riporta in calce;

con votazione unanime

delibera

- di affidare la prosecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dell'istituto per anziani Casa Serena, alla società in house "Iglesias servizi srl" per l'anno 2020;
- di fare propria la relazione prevista dall'art. 192 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che viene allegata alla presente deliberazione;
- di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al dirigente del settore quali atti gestionali:
 - a. l'impegno delle somme necessarie, in funzione della disponibilità finanziaria nei corrispondenti capitoli di bilancio;
 - b. le stipule delle convenzioni con la Società in house, correlate agli impegni di spesa assunti con propri atti;
- di stabilire che il presente atto sarà presentato al Consiglio Comunale per la corrispondente approvazione;
- di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 30/12/2019

IL DIRIGENTE
F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **21/01/2020** al **05/02/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 05/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 21.01.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS